

ELISA ALAYA

Questo costo a quale costo?
Diritti umani e nuove tecnologie alla prova del fast fashion

Abstract This article investigates the intersection of human rights, environmental sustainability, and emerging technologies within the fast fashion industry. It critically analyzes the exploitative practices of fast fashion giants, underscoring their devastating social and environmental impacts. The discussion highlights the shortcomings of international legal frameworks in addressing these challenges and explores how advanced technologies, such as AI, blockchain, and smart contracts, can promote corporate accountability and sustainable practices.

By advocating for greater transparency in supply chains and the integration of ESG (Environmental, Social, and Governance) factors into corporate decision-making, the article calls for transformative strategies to redefine corporate purpose and support the transition to a more sustainable global economy.

Keywords

- Fast Fashion and Human Rights
- Sustainability and Corporate Responsibility
- Supply Chain Transparency
- Artificial Intelligence and Blockchain in Governance
- ESG Factors in Corporate Decision-Making.

Sommario

1. La moda veloce
2. Insostenibilità/sostenibilità
3. IA e sostenibilità
4. *Modern Slavery Act e blockchain*
5. Lo *smart contract* e la traccia tecnologica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
6. Macchine e coscienza morale

1. La moda veloce

Dato che l'umanità misura in termini di tempo la propria ricchezza, c'è un tempo in cui l'industria tessile e dell'abbigliamento rende miserabile questo pianeta.

Ogni anno, le normali imprese d'abbigliamento producono due collezioni, le imprese di *fast fashion* ne producono cinquantadue e *Shein*, ogni giorno, aggiunge tra i 2.000 e i

10.000 articoli sul suo *e-commerce*¹. Diciassette giorni ci sono voluti per estrarre 1129 corpi dalle macerie del Rana Plaza². Ogni giorno, dalle fabbriche di pelle di Kanpur, fuoriescono oltre 50 milioni di litri di acque reflue tossiche, che confluiscono nel Gange³. Circa ogni trenta minuti un contadino, in schiavitù per debiti, in India si suicida⁴. Ogni secondo, un camion carico di vestiti viene inviato in discarica o incenerito nel mondo⁵. Tra il 2000 e il 2014 noi consumatori abbiamo acquistato il 60% in più rispetto alla media di venti anni fa⁶ ed entro il 2030 il settore crescerà di un ulteriore 60%⁷.

Ho sostenuto, con il fervore di chi si è appena convertito, che il germoglio risolutivo degli abusi del *fast fashion* potesse muovere dai consumatori. Pensavo ci potessimo dare un valore maggiore e diverso di quello che consumiamo e stare in piedi in un'economia come clienti consapevoli del *fil rouge* che ci lega all'origine del prodotto. I vestiti della “moda veloce”, invece, si acquistano e si acquistano, “per impressionare”⁸, e perché, dalla fine degli anni '90, è il bene il cui prezzo è cresciuto molto più lentamente di tutti gli altri beni di consumo. Soprattutto perché i capi d'abbigliamento sono quella cosa che ci si può permettere, al contrario di ciò che necessitiamo davvero, come l'istruzione, la salute, una casa, che sono diventati beni troppo costosi, per quella classe media ormai scomparsa⁹.

Ho dovuto *risciacquare i panni in Arno*, andare oltre l'etica e la morale dei consumatori e dare valore ad un dato: l'anno dopo il crollo del Rana Plaza, per il settore tessile e dell'abbigliamento, fu il più redditizio registrato fino ad allora. Nonostante fosse stato un caso mediatico, nonostante tra le macerie fossero state trovate le etichette (rivelando

¹ McKinsey & Company, *The state of fashion 2024*, p. 72.

² C. Nardinocchi, *Rana Plaza, 10 anni dopo il crollo in Bangladesh*, “La Repubblica”, 21 aprile 2023. Il bilancio finale fu di 1.134 morti e 2.515 feriti.

³ Rakesh Jaiswal, fondatore della ONG *Eco Friends*: <https://ecofriends.org/newactivities/gangagap.htm>, 2015.

⁴ Rapporto di Navdanya International, *L'imperatore Ogm è nudo*, pp. 22, 30-31, 42. Dal 1999 al 2015 sono stati registrati più di 250.000 suicidi di contadini in India, a causa dei debiti contratti con la Monsanto, per l'acquisto di sementi di cotone *BT cotton* (e pesticidi) di cui deteneva il brevetto, in un regime di monopolio.

⁵ McKinsey & Company, *The state of fashion 2024*, p. 91.

⁶ Nathalie Remy, Eveline Speelman, and Steven Swartz (McKinsey), *Style that's sustainable: A new fast-fashion formula*, 2016, p. 2.

⁷ Nikolay Angelov, *Il lato sporco dell'industria dell'abbigliamento. Il Fast Fashion e il suo impatto negativo sull'ambiente e sulla società*, CRC Press, 2021.

⁸ McKinsey & Company, *The state of fashion 2024*, https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-fashion-archive#.

⁹ G.M. Brera, *I diavoli*, Milano, Rizzoli, 2020.

quali imprese multinazionali producevano al suo interno) e nonostante fosse stato l'incidente industriale più grave degli ultimi 30 anni¹⁰.

Come consumatori non si è neanche arrivati a leggere le etichette dei vestiti che si acquistano, e si è ancora lontani dalla consapevolezza del valore della vita dei nostri fratelli e sorelle. Sul piano del diritto internazionale non si possono imputare direttamente obblighi alle imprese multinazionali, in quanto non sono soggetti di diritto internazionale – e se lo fossero (si auspica mai), sarebbero titolari anche di diritti, tra cui quello di concludere trattati con Stati e imprese, vedendo aumentato il loro “potere”.

2. Insostenibilità/sostenibilità

Se ancora non è possibile dare una definizione esaustiva di “sostenibilità”, sicuramente è chiara l'insostenibilità di questo fenomeno. Insostenibilità che origina in due miti societari: «una o più società eterodirette sono indipendenti dalla capogruppo» e «la responsabilità sociale delle imprese è aumentare i profitti»¹¹.

Per quanto riguarda il primo “mito”, le imprese multinazionali che esternalizzano la produzione in Paesi terzi – pur eterodirigendola – non rispondono della responsabilità per danni prodotti nella catena di approvvigionamento, perché concludono semplici contratti di appalto o di fornitura.

Per quanto riguarda il secondo “mito”, l'unico scopo della società è la creazione di utili per gli azionisti, con la conseguenza che gli interessi degli *stakeholders* – non contano – contano solamente se compatibili e non in contrasto con l'interesse dei soci.

È possibile che si debba intervenire *in primis* sull'insostenibilità economica, per poi arrivare “a cascata” a ridurre l'insostenibilità sociale ed ambientale? È ipotizzabile una «virtuosa interazione tra irrazionalità dell'uomo e razionalità della macchina»¹² per perseguire uno sviluppo sostenibile¹³? Ancora, è possibile battersi contro i miti societari

¹⁰ Articolo del Parlamento Europeo n. 20150422STO43905, 24/04/2015: https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2015/4/story/20150422STO43905/20150422STO43905_it.pdf.

¹¹ M. Friedmann, *La rivista del New York Times*, 1970.

¹² N. Abriani, G. Schneider, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale, Dalla Fintech alla Corptech*, Bologna, il Mulino, 2021, p. 232.

¹³ “Lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (WCED), *Rapporto Brundtland – Our*

umani utilizzando algoritmi? Non in una lotta tra Prometeo e Zeus (che odiando gli uomini, preferirebbe la macchina), ma nell’ottica di trovare una soluzione dagli uomini per gli uomini.

L’obiettivo è quello di incidere la sostenibilità nei doveri degli amministratori e nello scopo societario. Numerose *soft law* e fonti influenti hanno tentato di limare la *shareholder primacy*, ridefinendo lo scopo societario. Essa venne messa in discussione, per la prima volta dopo 41 anni, il 19 agosto del 2019, quando la *Business Roundtable* affermò: le aziende devono «condividere un impegno fondamentale con tutti [gli] stakeholders» (la parola “tutti” è sottolineata nel documento originale)¹⁴. E per *stakeholders* si intendono: i clienti, i dipendenti, le comunità, i fornitori (*supply chain*) e all’ultimo posto, gli azionisti. Quattro mesi dopo, venne pubblicato il Davos Manifesto 2020, in cui si legge: «*the purpose of a company is to engage all its stakeholders in shared and sustained value creation. In creating such value, a company serves not only its shareholders, but all its stakeholders – employees, customers, suppliers, local communities and society at large. The best way to understand and harmonize the divergent interests of all stakeholders is through a shared commitment to policies and decisions that strengthen the long-term prosperity of a company. (...) A company is more than an economic unit generating wealth. It fulfils human and societal aspirations as part of the broader social system. Performance must be measured not only on the return to shareholders, but also on how it achieves its environmental, social and good governance objectives.*»¹⁵. Ancora, Larry Fink, amministratore delegato di *BlackRock* – nella lettera annuale del 2022 – annuncia che investirà solo su società sostenibili, perché solo la sostenibilità garantisce una creazione di valore stabile per gli azionisti e un ritorno di utile nel medio-lungo periodo.

La conquista più efficace sarebbe la modifica normativa dello scopo societario: per l’ordinamento italiano significherebbe la riformulazione del “fossile”¹⁶ rappresentato dall’articolo 2247 del Codice civile – sulla scia della *raison d’être* francese¹⁷.

Common Future, 1987.

¹⁴ The Business Roundtable, *Statement on the Purpose of a Corporation*, 19/08/2019.

¹⁵ Davos Manifesto 2020, *The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution*, 02/12/2019.

¹⁶ U. Tombari, “Potere” e “interessi” nella grande impresa azionaria, Milano, Giuffrè, 2019.

¹⁷ Articolo 1835, Loi n. 2019-486 del 22/05/2019. Rileva anche la sect. 172 del *Companies Act* del Regno Unito, che impone agli amministratori “*to have regard*” agli interessi dei dipendenti, dei fornitori, dei consumatori, e degli altri *stakeholders*, nonché della comunità e dell’ambiente.

Nel frattempo, una timorosa Unione Europea, cauta nell'intervento diretto sullo scopo societario, interviene sui doveri di comportamento degli amministratori, con la Proposta di Direttiva sulla *due diligence* del 23 febbraio 2022. La risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021, che ha preceduto la proposta, al Considerando 24, invitava la Commissione ad esaminare nuove soluzioni tecnologiche – in particolare le *blockchain* – per tracciare le catene di approvvigionamento globali¹⁸.

Ad oggi, nessun testo normativo regola l'utilizzo delle nuove tecnologie all'interno della gestione societaria, lasciando, quindi, il suo utilizzo ad una valutazione discrezionale. Utilizzo auspicato dalla Commissione dell'Unione europea, che ha fissato come obiettivo da raggiungere entro il 2030, l'impiego di servizi di *cloud computing*, *big data* e intelligenza artificiale da parte del 75% delle imprese europee; e il raggiungimento di almeno un livello di base di intensità digitale da parte di oltre il 90% delle PMI¹⁹.

Un ulteriore cenno all'utilizzo delle nuove tecnologie nella *governance* d'impresa si rinviene nel Codice di autodisciplina olandese, dove lo sviluppo tecnologico e il cambiamento del modello di *business* sono ritenuti imprescindibili per la creazione di valore di lungo periodo. Anche il Codice belga fa riferimento alle nuove tecnologie come strumento per favorire il rapporto tra gli amministratori e gli *stakeholders*.

3. IA e sostenibilità

Un paio di anni fa, mi venne posta a bruciapelo una domanda: “l'IA è sostenibile?”; dato che una schietta domanda necessita di una schietta risposta, l'argomento che avevo vicino al cuore (che ricordavo) erano i danni della moda veloce. Per cui argomentai – i testimoni direbbero arrampicandomi sugli specchi – che ci potesse essere un impiego sostenibile dell'IA nella *supply chain*: essa poteva tenere traccia dei contratti di fornitura/appalto in un enorme *database* “trasparente”; per facilitare la “ricostruzione” della catena di approvvigionamento e la riconduzione della responsabilità alla “casa madre”, in sede di giudizio

¹⁸ M. Chierici, *Le nuove tecnologie in risposta ai doveri di sostenibilità ed in contrasto al greenwashing*, relazione al XIV Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale” “Imprese, Mercati e Sostenibilità: nuove sfide per il Diritto Commerciale”, Roma, 26-27 maggio 2023, testo provvisorio, 1-24, p. 14.

¹⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, *Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*, Bruxelles, 9.3.2021 COM (2021) 118 final.

di responsabilità per danni. Ma soprattutto, se la catena venisse tracciata in una banca dati, sarebbe possibile per i lavoratori e le lavoratrici nelle fabbriche di approvvigionamento, conoscere il nome dell'impresa sfruttatrice.

Nella maggior parte dei casi, un rappresentante della casa madre si reca in Bangladesh, in Pakistan, in India e contratta condizioni di produzione disumane, senza rivelare il nome dell'impresa che rappresenta (e spesso l'ultimo passaggio di "apporre le etichette" viene fatto in Paesi Occidentali). Queste cautele (e altre come le minacce, le violenze fisiche e il divieto di utilizzo del cellulare a coloro che lavorano) servono a scongiurare il rischio di danno reputazionale.

A distanza di tempo, sono grata di avere letto autori²⁰ che hanno ipotizzato l'utilizzo delle nuove tecnologie come strumenti idonei all'implementazione di una *corporate governance* sostenibile e all'attuazione dei doveri di diligenza delle imprese, per quanto riguarda gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente. *In primis*, con tecnologie abilitanti (*cloud computing*) e tecnologie a registro distribuito (*blockchain*) è ipotizzabile un efficace canale di ascolto e di dialogo con l'ampia platea di *stakeholders*.

Tra le tecnologie abilitanti, il *cloud computing* permette l'archiviazione, il prelievo e la gestione di dati da una piattaforma condivisa fra più utenti, ma accessibili per mezzo di credenziali individuali²¹. Il canale di comunicazione che utilizza questa tecnologia è accessibile ad un costo irrisorio e l'unico requisito richiesto è la connessione ad *Internet*, per cui facilmente utilizzabile dai Paesi "in via di sviluppo". Le tecnologie a registro distribuito (DLT)²² utilizzano dei registri, la cui gestione è condivisa tra gli utenti ("nodi") che possono tracciare ogni operazione, ciascuna definita da un codice univoco. Ciascun "nodo" potrà aggiornare il libro mastro originale, senza la verifica preventiva di un amministratore centrale (anche se, ogni nodo appartenente alla rete approva e vota ogni operazione effettuata)²³.

²⁰ Vedi N. Abriani, G. Schneider, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, Il Mulino, Bologna, 2021; A. Mandelli, *Intelligenza artificiale e marketing agenti invisibili, esperienza, valore e business*, EGEA, Milano, 2018; M. Pierani, M. Scialdone, *Vivere con l'intelligenza artificiale: società, consumatori e mercato*, Espress Edizioni, Torino, 2021.

²¹ Gruppo di lavoro della Giunta Assonime coordinato da Corrado Passera, *L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale*, 01/2023, p. 56.

²² Art. 8-ter, D.L. n. 135/2018, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 12/2019 (c.d. *Decreto Semplificazioni*), prevede che sono «tecnologie basate su registri distribuiti»: *le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetture decentralizzate su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili*.

²³ Vedi nota n. 21.

La *blockchain* è un'applicazione della DLT, in cui non solo è possibile scambiare informazioni (in un *database* tra gli utenti) ma anche effettuare transazioni. L'utilizzo della tecnologia *blockchain* creerebbe un canale di comunicazione tracciabile e sicuro; dato che, le sue caratteristiche sono l'immutabilità del registro, la trasparenza, la tracciabilità delle transazioni e la sicurezza basata su tecniche crittografiche. Le informazioni trascritte nel registro e validate non possono essere modificate perché «ogni nuova informazione è indissolubilmente legata allo storico delle transazioni precedenti, eventuali manipolazioni di dati, quindi, sarebbero immediatamente evidenziate non consentendo la successiva validazione»²⁴.

L'utilizzo di queste nuove tecnologie per la comunicazione con gli *stakeholders* permetterebbe alle imprese di adempiere ad una delle declinazioni del dovere di *due diligence*: quella di istaurare una procedura di reclamo, ai sensi dell'articolo 9 della Proposta di Direttiva (CSDD).

La procedura di reclamo deve essere istituita e mantenuta di modo che ciascuna società permetta alle persone e organizzazioni²⁵ la possibilità di presentare reclamo in caso di legittimo timore di un impatto negativo, potenziale o effettivo, derivante dall'attività della società stessa, sui diritti umani o sull'ambiente.

Le *blockchain*, infine, possono essere *permissionless* (pubbliche), cioè senza restrizioni su chi può prendere parte alla rete (anche se i dati non possono essere modificati), o *permissioned* (private), aperte solo a determinati soggetti autorizzati. Interessante sarebbe utilizzare la prima per adempiere al dovere societario di redazione di una comunicazione pubblica annuale, sugli impatti negativi potenziali ed effettivi e sulle azioni intraprese al riguardo (*ex art. 11 della CSDD*). E utilizzare la seconda per facilitare l'accesso ai dati da parte delle autorità di vigilanza. L'importanza dell'accesso ai dati (e di dati inseribili anche dagli *stakeholders*) da parte dell'autorità di vigilanza si rinviene nell'insuccesso del *Modern Slavery Act*.

²⁴ Gruppo di lavoro della Giunta Assonime coordinato da Corrado Passera, *L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale*, 01/2023, p. 57.

²⁵ L'art. 9 della proposta di Direttiva al paragrafo 2 precisa che possono presentare reclamo: a) *le persone colpite da un impatto negativo o che hanno fondati motivi di ritenere di poterne essere colpite*; b) *i sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che rappresentano le persone che lavorano nella catena del valore interessata*; c) *le organizzazioni della società civile attive nei settori collegati alla catena del valore interessata*.

4. *Modern Slavery Act* e *blockchain*

Nel 2015, quando questa legge britannica entrò in vigore, conteneva la Sezione VI denominata “Trasparenza nelle catene di approvvigionamento”, con l’obiettivo di scongiurare le forme di schiavitù contemporanea nella *supply chain*. L’unico obbligo per le società era la pubblicazione sul proprio *sito web* di informazioni relative alla *due diligence* in materia di schiavitù e catena di approvvigionamento. Erano praticamente libere di scrivere qualsiasi cosa, senza dovere scendere nei dettagli, con la conseguenza che tutte scrissero: “abbiamo a cuore i diritti dei lavoratori e dell’ambiente”. È stata forse la misura di *greenwashing* più grande fatta da uno Stato. Perché tale dichiarazione è sul *sito web* di *Asos*, società di *fast fashion* – sede legale a Londra – con dipendenti in sfruttamento lavorativo nelle fabbriche di Leicester (UK), che continua a produrre come se non ci fosse un domani. E il “domani” è sempre più complicato.

Ulteriore fallimento del *Modern Slavery Act* è stata l’introduzione del Commissario indipendente contro la schiavitù, con il compito di prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di riduzione in schiavitù, ma chiaramente non aveva accesso ai dati e le dichiarazioni spontanee delle imprese non erano veritiere. Il primo commissario indipendente per la lotta alla schiavitù, Kevin Hyland Obe, si dimise nel 2018, con una lettera che affermava: «a volte l’indipendenza è sembrata in qualche modo discrezionale dal Ministero dell’Interno, piuttosto che conferita legalmente».

La *blockchain* facilita la raccolta e la presa di conoscenza di informazioni e di interessi non finanziari. Essa permette una comunicazione con gli *stakeholders* che porterà alla manifestazione delle informazioni relative ai rischi ambientali e sociali, che “costringeranno” gli amministratori a tenerle in considerazione, nel definire le linee strategiche-decisionali dell’impresa. Per adempiere all’obbligo di *due diligence* le società saranno tenute alla redazione (sempre aggiornata) di una mappatura dei rischi della *supply chain* (ex articolo 10 della CSDD). Questo porta ad un incremento delle responsabilità dell’organo direttivo, che necessita una riorganizzazione della *governance*. L’organo consiliare dovrà prendere in considerazione gli impatti negativi sociali e ambientali nella formazione della sua volontà societaria, devota al profitto. Le informazioni di *feedback* raccolte possono essere elaborate dall’intelligenza artificiale per l’emanazione di raccomandazioni per orientare la scelta degli amministratori, ben oltre i meri indici di prezzo.

Gli strumenti di IT che raccolgono e analizzano i dati, offrono all'organo amministrativo, indicazioni per una gestione d'impresa sostenibile, consigliando le azioni che dovrebbe intraprendere per un'effettiva tutela degli interessi sociali²⁶.

Il “sistema di intelligenza artificiale” è definito come un *software* che, «dall'*input* che riceve, può generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali»²⁷. Gli strumenti di IA hanno, inoltre, la capacità di analizzare ingenti quantità di informazioni e ottenerne altre collegandole tra loro; questo permette loro, in un tempo ridotto, di individuare nuove e diverse opzioni strategiche di quelle pensate dalla mente umana – che ha spesso il *bias* del potere, del mero profitto.

Come rileva Remo Bodei: «nelle macchine non solo la sensibilità, ma anche la razionalità, nel senso dell'uso dei mezzi più adatti a raggiungere nel modo migliore un obiettivo atteso, non coincide necessariamente con i processi del pensare umano, sebbene quest'ultimo fornisca loro, delle ipotesi e dei modelli, tratti da diversi ambiti»²⁸. Chiaro è che l'IA non potrà – e non dovrà – prendere decisioni in assenza di intervento umano; da un lato perché, non essendo dotata (per lo meno ad oggi) di personalità giuridica, porrebbe problemi di responsabilità della decisione societaria. Dall'altro, più importante, lato, perché la società è formata dagli esseri umani e la macchina è «strutturalmente inidonea a replicare quelle ambiguità e imprevedibilità del ragionamento umano»²⁹, che sono parte del governo della società e riducono i comportamenti gregali.

Ciò non toglie che l'IA possa portare a conoscenza gli amministratori di scelte gestorie in un'ottica di *corporate social responsibility*, cioè di responsabilità delle imprese per l'impatto delle proprie attività sulla società. L'IA potrebbe essere l'ausilio che informa l'organo amministrativo dei profili di sostenibilità, dei fattori ESG. In Italia, affinché ci si possa avvalere delle informazioni rilevate dalla macchina, ai fini “dell'agire informato”, ex articolo 2381 comma 6 del Codice Civile, è necessaria una “presa di conoscenza del contenuto trasmesso”, che può essere operata solo se a tradurre gli *output* della macchina alla plenaria sia un comitato dotato di competenze tecniche³⁰.

²⁶ N. Abriani, G. Schneider, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, cit., p. 247.

²⁷ Regolamento UE in materia di intelligenza artificiale n. 26, 5 febbraio 2024.

²⁸ N. Abriani, G. Schneider, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, cit., p. 230.

²⁹ *Ivi*, p. 228.

³⁰ M. Chierici, *Le nuove tecnologie in risposta ai doveri di sostenibilità ed in contrasto al greenwashing*, p. 11.

Appare senz'altro utopico prospettare l'adozione di “algoritmi *benefit*” per tutte le imprese che, come la società *benefit*, siano in grado di bilanciare – cioè, mettere sullo stesso piano – lo scopo lucrativo e le altre finalità di beneficio comune. È però possibile prospettare che sempre di più le imprese dovranno *tenere conto* degli aspetti ESG, cioè, seguire la strada del profitto senza compromettere diritti umani e l'ambiente.

Ciò che ritengo rilevante, ad oggi, è perlomeno intervenire sul porre fine alle gravi violazioni sociali ed ambientali, di diritti internazionali che sono protetti da norme consuetudinarie e generalmente riconosciute; in questa fase, non si chiede alle imprese di essere etiche. Nella speranza che il successo delle società *benefit* rappresenti l'esempio dall'interno che una gestione societaria sostenibile è realizzabile.

L'algoritmo di intelligenza artificiale integrato nel processo decisionale permette al consiglio d'amministrazione di essere più accurato in punto di *compliance*, intesa non solo come adesione alle normative vigenti, ma anche come «organizzazione programmata e sistematica orientata alla prevenzione dei rischi»³¹.

L'IA permette, infatti, sia di adempiere efficacemente all'articolo 5 della CSDD – integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali con un approccio di lungo periodo; sia agli articoli 6,7,8, cioè all'individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione degli impatti negativi effettivi e potenziali. Per «l'addestramento di strumenti di intelligenza artificiale in grado di emettere decisioni»³² relative a fattori ESG, essi potrebbero essere alimentati da tutto quel «mercato di informazioni non finanziarie»³³ – che le S.p.a. quotate, società di assicurazioni e banche sono state obbligate a rendere note, a seguito della Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria³⁴.

Inoltre, ulteriori alimenti possono essere: il Regolamento Tassonomia³⁵, le informazioni rivelate dal dialogo con gli *stakeholders*, il Codice di *Corporate governance* e le varie normative sulla sostenibilità (tra cui la proposta di Direttiva *due diligence*). Dando questo tipo di “cibo” agli algoritmi – oltre che alle regole di gestione societaria – l'IA, con i suoi

³¹ Gruppo di lavoro della Giunta Assonime coordinato da Corrado Passera, *L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale*, 01/2023, p. 66.

³² N. Abriani, G. Schneider, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, cit., p. 267.

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Non-Financial Reporting Directive*, Direttiva 2014/95/EU, recepita con il D.lgs. n. 254/2016 (quale modificato dalla Legge di Bilancio 2019).

³⁵ Regolamento (UE) sulla Tassonomia n. 2020/852.

sistemi predittivi sarà in grado di aiutare strategicamente la società nelle sue scelte gestionali, al fine di evitare danni reputazionali.

Casi mediatici e danni reputazionali che si scongiurerebbero, non perché si occultano le prove e si ingannano i consumatori con pubblicità di *greenwashing*, ma perché si è messo in pratica, a monte, un governo societario devoto anche alla sostenibilità. Si potrebbe, in un futuro, affermare che «le imprese che non ricorressero ad adeguati strumenti automatizzati si esporrebbero ingiustificatamente a rischi operativi e reputazionali.»³⁶. Fino ad affermare che il dovere di *due diligence* sia un dovere vincolato dalle indicazioni della macchina, con una sospensione della *business judgment rule*, per le azioni in materia ESG³⁷.

Si pone il caso in cui l'IA, grazie al sistema predittivo, avesse “portato in luce” compressioni – attuali o potenziali – di diritti umani o dell’ambiente e in virtù di questo, avesse consigliato al Consiglio d’amministrazione delle scelte gestorie, che esso ha disatteso. Con un approccio *comply or explain*³⁸, in caso di danno, il *board* sarebbe chiamato in sede giudiziale a motivare le ragioni del mancato rispetto della decisione “più sostenibile” proposta dalla macchina. La *Business Judgment Rule* è una regola di matrice giurisprudenziale, per la quale gli amministratori non incorrono in responsabilità per i danni conseguenti ad una decisione imprenditoriale che si è rivelata errata, se hanno seguito una corretta procedimentalizzazione del processo decisionale.

Se la proposta di Direttiva dovesse entrare in vigore (allo stato, è tornata al Parlamento dopo gli emendamenti del Consiglio) la responsabilità dell’organo gestorio si configurerebbe qualora venissero violate le regole in materia di sostenibilità (che con le nuove tecnologie sarebbe più facile “tracciare”). Non è invece, ad oggi, configurabile la responsabilità del Consiglio d’amministrazione per non aver digitalizzato l’attività d’impresa³⁹. Tuttavia, rileva che, «se è vero che la tecnologia è destinata nel medio-lungo termine a diventare, un tassello indefettibile degli assetti organizzativi per le grandi imprese e un’opportunità di crescita e sviluppo per le PMI, allora è ragionevole prevedere che in prospettiva, l’implementazione della tecnologia diventerà un parametro del giudizio di responsabilità di cui tutte le imprese dovranno tener conto»⁴⁰.

³⁶ N. Abriani, G. Schneider, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, cit., p. 231.

³⁷ *Ivi*, p. 259.

³⁸ *Ivi*, p. 226.

³⁹ Gruppo di lavoro della Giunta Assonime coordinato da Corrado Passera, *L’evoluzione dell’organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale*, 01/2023, p. 92.

⁴⁰ *Ibidem*.

5. Lo *smart contract* e la traccia tecnologica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità

Un'ulteriore tecnologia è lo *smart contract*⁴¹, che potrebbe gestire i rapporti con i fornitori nelle filiere produttive. Essi sono «programmi informatici che vengono eseguiti automaticamente al verificarsi di specifiche condizioni, garantendo in tal modo per via algoritmica il rispetto degli aspetti contrattuali sottesi all'erogazione del servizio»⁴². L'articolo 5 della CSDD impone la redazione e il rispetto di un codice di condotta per la società e per tutte le imprese che con lei hanno un «rapporto d'affari consolidato»⁴³, cioè tutte le sue filiazioni, in tutta la catena di fornitura. Rileva come, nei contratti *smart*, la prestazione si possa avere in automatico al rispetto di determinati *standard*, come il rispetto dei criteri ESG da parte dell'impresa madre e da tutta la catena di valore. Sono ipotizzabili clausole contrattuali – che con gli *smart contracts* diverrebbero automatiche – che garantiscano il rispetto del codice di condotta, dovendo chiedere ai *partner* della catena di valore, il rispetto di garanzie contrattuali. La società madre, nell'intraprendere un rapporto d'affari con un'altra impresa, dovrà assicurarsi che anch'essa rispetti l'ambiente e i diritti umani, di modo che i criteri ESG possano entrare nella carena di approvvigionamento con un «sistema a cascata contrattuale»⁴⁴.

A volte, mi sembra paradossale dovere ricorrere alle nuove e più sviluppate tecnologie – alcune ancora solo “futuro” – quando nei paesi “in via di sviluppo” la massima tecnologia utilizzata è una macchina da cucire. Lo sviluppo tecnologico sicuramente in Occidente sarà una parabola crescente e sono proprio i Paesi che si ritengono “sviluppati” ad avere il dovere di agire sostenibile; *in primis* perché hanno la responsabilità diretta dei danni sociali e ambientali che essi stessi pongono in essere; *in secundis* perché hanno raggiunto un livello di “benessere” tale da potere occuparsene.

⁴¹ L'art. 8-ter, D.L. n. 135/18, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 12/2019 definisce «*smart contract*» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse.

⁴² Gruppo di lavoro della Giunta Assonime coordinato da Corrado Passera, *L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale*, 01/2023, p. 58.

⁴³ Proposta di Direttiva sulla *due diligence* del 23 febbraio 2022, considerando 34 e 39; art. 1 e art. 3 f).

⁴⁴ Gruppo di lavoro della Giunta Assonime coordinato da Corrado Passera, *L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale*, 01/2023, p. 24.

Assolutamente non certa che la finora insostenibilità della tecnologia possa diventare sostenibile, non cerco mai la verità in un unico punto di vista, né negli estremi. Estrema è però la “grande accelerazione” dell’Antropocene, arrivando ad una velocità tale, che la maggioranza delle prospettazioni sono catastrofiche. A pensare che un gruppo di bambini (attori del contenzioso climatico “giudizio universale”) ha sensibilità verso chi non è ancora nato, mentre gli adulti dirigenti d’impresa sono insensibili a coloro che in questa vita possono vedere soffrire.

Le nuove tecnologie possono aiutare sia le società che dovranno divenire sostenibili, sia le società che hanno già intrapreso quella strada⁴⁵. Le società *benefit* potrebbero servirsi di un algoritmo di intelligenza artificiale che sia in grado di bilanciare lo scopo lucrativo con gli altri scopi non lucrativi, supportando il Consiglio d’amministrazione nelle scelte strategiche dell’impresa (anche in un’ottica di prevenzione della crisi).

Ancora, con la *Non-Financial Reporting Directive* – Direttiva 2014/95/EU – l’Unione Europea rende obbligatoria la redazione e la pubblicazione di dichiarazioni non finanziarie e bilanci di sostenibilità per le grandi società quotate⁴⁶ e gli enti di pubblico interesse (come banche e assicurazioni). La stesura del bilancio di sostenibilità è onerosa in termini di tempo e denaro, il che disincentiva tutte le altre imprese a redigerlo su base volontaria.

Spesso, per la sua stesura, le società ricorrono a consulenti esterni, che raccolgono dati tra gli *stakeholders* – ad esempio, attraverso la somministrazione di questionari – utili a redigere il bilancio⁴⁷. Le nuove tecnologie potrebbero automatizzare il bilancio di sostenibilità, rendendolo più veloce, più puntuale, trasparente e meno oneroso. A riprova di ciò, nel Rapporto Consob del 2019 sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie delle società quotate, «l'utilizzo di sistemi avanzati e tecnologici di raccolta dati e ascolto degli *stakeholders*» è posto tra le condizioni per una più puntuale *compliance* degli obblighi della Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria⁴⁸.

⁴⁵ Esempi di moda sostenibile sono imprese d’abbigliamento come *People Tree* e *Rifò Lab*. La prima nasce in Giappone nel 1991, si sviluppa nel Regno Unito come pioniera del commercio equo e solidale; la sua forza è produrre i capi d’abbigliamento proprio nei paesi “in via di sviluppo”, seminando l’esempio di quanto sia possibile produrre in modo sostenibile. Ha certificazioni tra cui: *Global organic textile standard*, *Fair Trade*, *World fair trade Organization*. La seconda è un’impresa di Prato, che ricicla capi d’abbigliamento (solo l’1% dei capi d’abbigliamento oggi viene riciclato), ne produce un filato che utilizza per produrne di nuovi; è una *Bcorp* dal 2020.

⁴⁶ Società quotate con almeno 500 dipendenti e un bilancio consolidato che soddisfi almeno uno di questi due criteri: a) attivo di stato patrimoniale superiore a 20mila euro oppure b) ricavi netti superiori a 40mila euro.

⁴⁷ M. Chierici, *Le nuove tecnologie in risposta ai doveri di sostenibilità ed in contrasto al greenwashing*, cit., pp. 14-15.

⁴⁸ N. Abriani, G. Schneider, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, cit. p. 248.

Con le informazioni non finanziarie raccolte da tecnologie a registro distribuito ed elaborate dall'IA, potrebbe essere più facile, grazie alla tracciabilità e trasparenza delle informazioni sui fattori ESG, acquisire certificazioni di sostenibilità – come la *BCorp*, il *Global Organic Textile Standard* e la *Fair Trade*. La traccia tecnologica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sarebbe anche utile alle imprese per ottenere finanziamenti, dato che «i fattori ESG sono oggi un parametro nella valutazione dell'erogazione del finanziamento e del credito delle banche, secondo quanto richiesto dagli standard tecnici dell'Eba (Autorità Bancaria Europea)»⁴⁹.

Infine, sempre più investitori/risparmiatori, per un'ottica di lungo periodo e per un'attenzione alla sostenibilità, preferiscono investire in *social* e *green bonds*, in cui l'emittente dell'obbligazione promette di utilizzare parte dei proventi per devolverli a enti o progetti che hanno un impatto positivo sull'ambiente e sul benessere sociale. La problematica di questi *bonds* è che spesso la società emittente alza il prezzo del prodotto (essendo *social* o *green*), manipolando così il mercato e non facendo effettivamente nulla che abbia un impatto sociale o ambientale.

Ad oggi, l'obbligazionista investe in *social* e *green bonds* sulla fiducia nella promessa dell'emittente. Le nuove tecnologie potrebbero debellare questo *social* e *greenwashing*: «l'intelligenza artificiale potrebbe assurgere a supporto informativo circa le caratteristiche sostenibili dell'investimento nelle fasi precedenti e successive al medesimo, ma potrebbe anche rivelarsi utile a fini di monitoraggio circa l'effettivo impatto sostenibile dell'investimento effettuato e quindi sui risultati prodotti sul fronte ESG»⁵⁰.

L'IA potrebbe essere utile a monte, nell'individuazione dell'investimento *social* e *green*, per verificare l'affidabilità, la qualità, l'autenticità delle informazioni non finanziarie; e a valle, potendosi misurare e verificare l'effettivo impatto sull'ente beneficiario.

Se è vero che il motore della quarta rivoluzione industriale sono le nuove tecnologie, sicuro è che in un futuro prossimo le guerre del petrolio, si combatteranno per l'acqua⁵¹. Molte sono le domande che restano: “serve un algoritmo per prendere una decisione migliore per gli uomini?” e “perché il PIL è ancora indice di ricchezza di uno Stato?”. In esso

⁴⁹ Gruppo di lavoro della Giunta Assonime coordinato da Corrado Passera, *L'evoluzione dell'organo amministrativo tra sostenibilità e trasformazione digitale*, 01/2023, p. 69.

⁵⁰ N. Abriani, G. Schneider, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, cit., p. 267.

⁵¹ V. Shiva, *Le guerre dell'acqua*, Feltrinelli, Milano, 2003.

non confluiscono dati come il numero di persone in sfruttamento lavorativo, il numero degli infortuni sul lavoro, delle malattie per l'inquinamento, dei suicidi. Conta solo quante società esternalizzano la produzione e quanti vestiti si producono per loro. Infine: “perché sono state prodotte 15.000 bombe atomiche se per annientare l'umanità ne bastano circa 50⁵², perché si sovra produce così tanto?”. Solo nel deserto di Atacama (Cile) arrivano, ogni anno, 59.000 tonnellate di invenduti, dove, rilasciando sostanze inquinanti, ci rimarranno per oltre 200 anni prima di decomporsi⁵³. Viene chiamato il “cimitero della moda”⁵⁴, ma sono le condizioni di sopravvivenza dell'uomo sulla terra a morire.

6. Macchine e coscienza morale

Il Bangladesh è il secondo maggiore esportatore di abbigliamento al mondo dopo la Cina, e i capi d'abbigliamento rappresentano l'80% del fatturato delle esportazioni⁵⁵. E questo lo rende solo uno dei Paesi più dilaniati dal *fast fashion*. Eppure, già negli anni '50 Aurelio Peccei – uno dei promotori del Club di Roma – intuì la necessità di dare alle imprese anche un'utilità sociale⁵⁶. Pochi anni dopo, Georgescu-Roegen afferma che il sistema economico deve tenere in considerazione gli aspetti sociali, ambientali e culturali, «allargando così il concetto di crescita a quello più ampio di sviluppo»⁵⁷. L'IA potrebbe anche, in un'ottica pubblicitaria, limitare o assoggettare ad una tariffa maggiore la pubblicità online di prodotti ad alte emissioni; ancora, gli assistenti virtuali potrebbero consigliare per prima l'opzione sostenibile⁵⁸.

Se morendo, ce ne andiamo da questo mondo, senza portarci dietro niente di materiale, perché questa società è basata sull'accumulo? Se il costo dei vestiti che acquistiamo

⁵² <https://youtu.be/I049J5f7hBU?si=HsPqgn4JjAxORAuf>, Discorso di M. Serra a *Che tempo che fa* del 13/03/2022.

⁵³ M. Calabrese, V. Mangani, G.B. Piccarretta, *Vestire il futuro. Le interazioni vitali come fonte d'innovazione. Il caso della Sustainable Fashion Innovation Society*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 33.

⁵⁴ https://www.tgcom24.mediaset.it/e-planet/atacama-il-cimitero-della-moda-usa-e-getta_46409458-202202k.shtml; <https://it.fashionnetwork.com/news/Nel-deserto-di-atacama-il-cimitero-tossico-della-moda-usa-e-getta,1350777.html>; <https://masterx.iulm.it/ambiente/cile-il-deserto-di-atacama-e-diventato-il-cimitero-della-fast-fashion-60-mila-le-tonnellate-di-vestiti-smessi/>; <https://creatoridifuturo.it/csr/greenwashing-e-bad-pratics/nel-deserto-di-atacama-il-cimitero-tossico-della-moda-usa-e-getta/>.

⁵⁵ <https://it.tradingeconomics.com/bangladesh/exports>.

⁵⁶ M. Calabrese, V. Mangani, G.B. Piccarretta, *Vestire il futuro. Le interazioni vitali come fonte d'innovazione. Il caso della Sustainable Fashion Innovation Society*, Giappichelli, Torino, 2024, p. 4.

⁵⁷ *Ivi*, p. 5.

⁵⁸ M. Pierani, M. Scialdone, *Vivere con l'intelligenza artificiale: società, consumatori e mercato*, cit.

comprendesse anche quello di tutte le esternalità negative – come sfruttamento, inquinamento, suicidi – e il costo di smaltimento/riciclo, sicuramente compreremo di meno. In India dal 2013, si suicidano 12.000 contadini l'anno – il 9% del totale dei suicidi del Paese – per indebitamento⁵⁹.

I contadini indiani non hanno altra scelta che acquistare le sementi di cotone dalla Monsanto che opera in un regime di monopolio non legale. L'impresa multinazionale americana Monsanto ha brevettato il *bt-cotton* nel 1993 in America: un seme di cotone, geneticamente modificato, con la pubblicità che fosse in grado di tenere lontani i parassiti. Venne fatta richiesta di brevetto in India nel 2001 ma l'ufficio brevetti la rigettò. La legge indiana sui brevetti, la sezione 3 (j) esclude la brevettabilità di «piante e animali nella loro totalità o parte di essi diversi dai microrganismi, compresi semi, varietà e specie, ed essenzialmente processi biologici per la produzione o la propagazione di piante e animali». Inoltre, la sezione 3 (h) esclude dalla brevettabilità le metodologie applicate in agricoltura o in orticoltura. Per cui, era proibito il brevetto sui semi. Nonostante questo, la Monsanto entra nel mercato indiano, costringendo le aziende sementiere indiane a firmare accordi di licenza, e riscuotendo *royalties* sui semi dagli agricoltori indiani⁶⁰. Questi ultimi, in una condizione di povertà, acquistano le sementi – che hanno prezzi altissimi – indebitandosi. Iniziano a coltivare e le piante iniziano a morire, perché la pianta di *bt-cotton* attira molti parassiti. Entra in gioco di nuovo la Monsanto, che vende loro i pesticidi. La pianta si rinvigorisce per un po', per poi morire di nuovo. I pesticidi rappresentano un circolo vizioso e anche un continuo indebitamento per i contadini. Questa schiavitù è, fino a che, dei rappresentanti della Monsanto si recano dal contadino inadempiente per prendergli la casa e i terreni; tutto questo è, fino a che, le mogli dei contadini li trovano impiccati ad un albero o agonizzanti nei campi di cotone, dopo che hanno bevuto pesticidi. Se ci si ammala, (perché si beve, ci si lava e si mangia cibo coltivato con acqua inquinata dai pesticidi) la Monsanto è pronta a vendere anche farmaci. Vende sementi, vende pesticidi e vende farmaci. «Per loro è un vincere, vincere, vincere. Per quanto riguarda la natura e le persone, è una perdita, perdita, perdita»⁶¹.

Si potrebbe arrivare fino ad ipotizzare un algoritmo che consigli agli amministratori di una società di non brevettare un'invenzione perché ha predetto che possa portare a

⁵⁹ Dati del *National Crime Record Bureau* del ministero dell'Interno indiano: <https://ncrb.gov.in/>.

⁶⁰ <https://navdanyainternational.org/it/india-bayer-monsanto/>.

⁶¹ V. Shiva, *Storia dei semi*, Feltrinelli Kids, Milano, 2003.

violazioni di diritti umani e ambiente? Per aversi ciò, si dovrebbe avere come presupposto che «le macchine processanti riescano ad apprezzare informazioni di carattere non strettamente economico, ma di natura sociale»⁶². Remo Bodei ha scritto: «saremo, infine, in grado di trasmettere alle macchine dei comandi efficaci che permettano loro di assumere comportamenti che mimino, oltre che la coscienza teorica umana, anche la coscienza morale?»⁶³. Avremmo vinto qualcosa, se arrivassimo al punto in cui l'unica problematica sarebbe, tra più *stakeholders*, individuare i più meritevoli di tutela, rispetto agli altri.

I giovani consumatori perdono l'attenzione attiva per la pubblicità della moda dopo 1,3 secondi⁶⁴; ci sono anche tanti giovani che operano nelle loro giornate scelte di sostenibilità. Siamo in tanti, ragazze e ragazzi, che ci sentiamo deboli, deboli di una soluzione, alle ingiustizie di questo mondo ma *l'utopia dei deboli è la paura dei forti*⁶⁵.

⁶² N. Abriani, G. Schneider, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, cit.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ McKinsey & Company, *The state of fashion*, 2024, p. 43.

⁶⁵ Ezio Tarantelli: questa sua frase è scritta nella targa in sua memoria, apposta nel 2019, in Via delle Alpi a Roma.